

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello (n. 9937/00) proposto dal Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, e dalla Prefettura di Pavia, in persona del Prefetto *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 sono *ope legis* domiciliati;

contro

il signor A. R., rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio De Leo e Carmelo Raimondo, elettivamente domiciliato presso il secondo in Roma, via Latina n. 57/i

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, Prima Sezione, 24 maggio 2000 n. 3617, resa *inter partes*.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'appellato;

Vista la memoria prodotta dall'appellato a sostegno delle propria difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito, alla pubblica udienza del 6 marzo 2001 (relatore il cons. Anselmo Di Napoli), l'avvocato dello Stato Aiello, che ha chiesto il passaggio della causa in decisione;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Il signor Agostinho Rubens con un primo ricorso (n. 1243/95) impugnava il decreto di espulsione emesso il 3 marzo 1995 nei suoi confronti per ingresso clandestino nel territorio nazionale.

Con un secondo ricorso (n. 4363/99) ha impugnato il provvedimento del 9 luglio 1999, col quale il Prefetto di Pavia ha respinto l'istanza di annullamento del predetto decreto presentata il 23 marzo 1999 dal ricorrente, che ha sposato il 4 maggio 1995 una cittadina italiana.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, Prima Sezione, con sentenza 24 maggio 2000 n. 3617, previa riunione, ha accolto il ricorso avverso il decreto del 9 luglio 1999, avendo ritenuto sussistente la censura di difetto di istruttoria circa il requisito della convivenza con il coniuge, ed ha dichiarato improcedibile il primo ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

Con ricorso depositato l'8 novembre 2000, il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Pavia hanno proposto appello avverso l'anzidetta sentenza.

Il signor Agostinho Rubens si è costituito in giudizio e, con memoria depositata il 13 dicembre 2000, ha chiesto che l'appello sia respinto.

DIRITTO

L'appellante deduce che il decreto 9 luglio 1999, con cui il Prefetto di Pavia ha respinto l'istanza di annullamento del precedente provvedimento di espulsione del 3 marzo 1995 è adeguatamente motivato e legittimo secondo la disciplina contenuta nel D.Lgs 25 luglio 1998 n. 286.

L'appello è fondato.

Ai sensi dell'art. 19, secondo comma, lett. c), del D.Lgs n. 286/1998 non è consentita l'espulsione degli stranieri conviventi con il coniuge di nazionalità italiana.

Nella fattispecie, il matrimonio contratto il 4 maggio 1995 (due mesi dopo il provvedimento di espulsione) da Agostinho Rubens con una cittadina italiana aveva il solo scopo di regolarizzare la sua posizione di cittadino straniero, senza che si sia instaurato tra la coppia alcun effettivo rapporto di convivenza, circostanza confermata dalla residenza in diverse città (Milano e Como).

Il decreto prefettizio del 9 luglio 1999 si fonda su specifici accertamenti effettuati presso il coniuge italiano del ricorrente, volti ad accertare il requisito della convivenza (relazione della Questura di Como del 27 aprile 1999, che ha raccolto le dichiarazioni della moglie del Rubens), e da cui risulta inequivocabilmente l'interruzione, salvo episodici contatti telefonici, d'ogni rapporto tra i due.

Correttamente, pertanto, il Prefetto di Pavia ha respinto l'istanza di annullamento del precedente provvedimento di espulsione.

Per le considerazioni che precedono l'appello va accolto; per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, deve respingersi il ricorso di primo grado proposto da Agostinho Rubens.

Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quarta Sezione, accoglie l'appello e, per l'effetto, respinge il ricorso di primo grado.

Condanna Agostinho Rubens a pagare al Ministero dell'Interno le spese e gli onorari del doppio grado di giudizio, liquidati complessivamente in L.5.000.000 (cinquemilioni).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso a Roma, il 6 marzo 2001, in camera di consiglio